

Libretto Corrente

(Conto Corrente di Corrispondenza senza Fido e Assegni)
Foglio Informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : €uro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : €uro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il “Libretto Corrente” è un contratto di Conto Corrente di Corrispondenza senza apertura di credito e senza emissione di assegni. A richiesta può essere rilasciato al cliente un “Libretto” di evidenza in cui sono riportati tutti i movimenti effettuati sul conto.

Valgono per quanto sopra detto le considerazioni riguardanti il Conto Corrente di Corrispondenza senza Fido che di seguito vengono riportate.

Il “conto corrente” è il contratto con il quale la banca assume l’incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine.

Caratteristica dell’operazione è l’esistenza o la creazione di una “disponibilità” di somme del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa.

Tale disponibilità può essere costituita con versamenti od accrediti sul conto

Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l’incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc.

Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell’incasso dei titoli versati.

Titolare del conto è la persona fisica o l’ente (associazioni, società, organismi collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestato anche a più soggetti che possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente). Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, esclusa l’emissione di assegni, deve essere autorizzata da tutti i contitolari del conto; nel secondo caso, ognuno può operare autonomamente sul conto, ed anche disporre interamente della somma depositata.

In caso di rilascio di carte di pagamento di debito o di credito il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l'uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire un pagamento a favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico).

Infine, i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a Euro 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione.

Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario.

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad es., dollari USA o yen giapponesi).

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. La possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le **condizioni economiche** (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) applicate al rapporto di conto corrente, ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.

Utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento. Utilizzo fraudolento da parte di terzi di strumenti di pagamento quali **le carte di debito e credito**, nel caso di furto o smarrimento, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia delle carte di debito/credito e dei relativi codici personali – PIN, denunciando prontamente alla banca eventuali anomalie.

Rischio di cambio. Il rischio di cambio è legato a variazioni dei prezzi della **valuta estera** (qualsiasi valuta diversa dall'euro: es. dollari USA) nella quale si detiene una qualsiasi attività (es. c/c in valuta); è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo.

Rischio di controparte. Nel caso in cui la Banca non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso delle somme depositate in conto corrente o al pagamento degli interessi – in caso di liquidazione coatta amministrativa – il saldo del conto è tutelato dal “*Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi del Credito Cooperativo*” fino ad un ammontare massimo, per ciascun conto, di Euro 103.291,38 comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione. Sono tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario.

Estinzione rapporto e destinazione somme in Fondo. Estinzione del rapporto e destinazione delle relative somme al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dagli artt. 343-345 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, in caso di **rapporto dormiente** ovvero non movimentato dal/i titolare/i per almeno 10 anni consecutivi a seguito del D.P.R. n. 116 del 22/06/2007.

Sezione III - Condizioni economiche del servizio

Libretto Corrente (Conto Corrente di Corrispondenza senza Fido e assegni)	Ordinario Cod.4100	Canalizzazione Stipendi/pensioni Cod.4102	Soci Cod.4101
Tassi			
Tasso avere annuo nominale			
Giacenza media fino a € 20.000	0,02%	0,02%	0,02%
da € 20.000 a € 50.000	0,25%	0,25%	0,25%
oltre € 50.000	0,50%	0,50%	0,50%
Avere standard/minimo		TUR-2/0,02%	
Tasso dare annuo nominale (standard massimo)	TOP RATE cc 12,00%	TOP RATE cc 12,00%	TOP RATE cc 12,00%
Spese e Commissioni			
Periodo di applicazione delle spese/commissioni	Semestre	Semestre	Semestre
Spese fisse per tenuta conto	€ 18,00	€ 12,00	€ 8,00
Costo per operazione (singola riga di estratto conto)	Zero	Zero	Zero
Imposta di bollo su estratto conto su base annua (nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amm.ne Finanziaria)			
- Imposta annuale per persone fisiche	€ 34,20	€ 34,20	€ 34,20
- Imposta annuale per altri soggetti	€ 73,80	€ 73,80	€ 73,80
Commissione su assegno insoluto/protestato (oltre spese reclamate)	0,50%	0,50%	0,50%
minimo	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00
massimo	€ 20,66	€ 20,66	€ 20,66
Per ogni lettera di sollecito inviata	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Spese per estinzione conto - L.4/8/06 n.248 art.10 c.2	Zero	Zero	Zero
Giorni (1) su (Valuta/Disponibilità)			
<i>Versamenti:</i>			
- Contanti	stesso giorno	stesso giorno	stesso giorno
- Assegni Banca D'Italia	lav 1/stesso	lav 1/stesso	lav 1/stesso
- Assegni nostri interni emessi sulla Sede	stesso giorno	stesso giorno	stesso giorno
- Assegni nostri di c/c tratti sulla stessa Filiale	stesso giorno	stesso giorno	stesso giorno
- Assegni nostri di c/c tratti sul altre Filiali	lav 2 /stesso	lav 2 /stesso	lav 2 /stesso
- Assegni circolari	lav 1 / stesso	lav 1 / stesso	lav 1 / stesso
- Assegni bancari di c/c su piazza	lav 2/ lav 5	lav 2/ lav 5	lav 2/ lav 5
- Assegni bancari di c/c fuori piazza	Lav 3 / lav5	Lav 3 / lav5	Lav 3 / lav5
- Assegni Postali	lav 2/ cal 7	lav 2/ cal 7	lav 2/ cal 7
<i>Prelevamenti:</i>			
- Contanti	stesso giorno	stesso giorno	stesso giorno
Altre condizioni			
Periodicità capitalizzazione dare/avere	Semestrale	Semestrale	Semestrale

Modalità di calcolo degli interessi			
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell'anno civile (365 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.500}$		
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell'anno civile, per anno bisestile (366 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.600}$		
Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente	Legge vigente	Legge vigente	Legge vigente
Spese vive recuperate nella misura effettivamente sostenuta			
Invio documenti per trasparenza – recupero spese postali	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Non stornabilità assegni – salvo cause di forza maggiore	Lav. 13	Lav. 13	Lav. 13
(1) Lav = giorni lavorativi ; Cal = giorni fissi di calendario			
Note:			
<ul style="list-style-type: none"> La ritenuta fiscale sugli interessi avere e' attualmente pari al 27%. 			

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela -

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Deposito di firme autorizzate e Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc...

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione -

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto é intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un “*giustificato motivo*”.

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula “*Proposta di modifica unilaterale del contratto*”.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'*Ufficio Reclami* della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'*Ufficio Reclami* ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'*Ufficio reclami*, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al “*Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR*”, con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) **Ombudsman – Giurì bancario**, organo collegiale che *offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento* non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'*Ufficio Reclami* della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'*Ufficio Reclami* o all'*Ombudsman-Giurì Bancario* non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'*Ombudsman* possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) **Conciliazione**, che *consiste in una* procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo. La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it).

Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Con la presente si avverte che la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari che possono insorgere con la clientela. Il sistema, denominato "**Arbitro Bancario Finanziario**" o "**ABF**", è costituito da tre collegi giudicanti (con sedi a Milano, Roma e Napoli), supportati da segreterie tecniche insediate presso la Banca d'Italia.

La nuova procedura è finalizzata alla risoluzione della questione insorta tra cliente e Banca attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante, ferma restando per entrambe le parti la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria o ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi.

Il sistema descritto può applicarsi alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione dei servizi di investimento, per i quali proseguirà la propria attività l'Ombudsman-Giurì bancario, gestito dal Conciliatore BancarioFinanziario. Le controversie possono avere ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, ma se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore ad €100.000,00=.

Per accedere alla procedura, il cliente, chiaramente identificato, deve preventivamente presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, da inoltrarsi esclusivamente in forma scritta (es. lettera, fax o e-mail); nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta data dalla Banca, o non la abbia ricevuta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, il cliente può presentare un ricorso al Collegio giudicante competente in base al suo domicilio. Il ricorso è gratuito salvo il versamento di un importo pari ad € 20,00= per contributo alle spese, rimborsato dalla Banca nel caso di accoglimento dell'istanza, anche parziale.

Comunichiamo che la Banca ha già aderito al sistema descritto; facciamo inoltre presente che le disposizioni di carattere generale sul funzionamento del sistema sono già entrate in vigore, anche se nel primo periodo di funzionamento sarà attiva solo la **Segreteria tecnica del Collegio di Roma**: Via Venti Settembre ,97/e - 00187 Roma - Telefono: 06 47921

Ricordiamo infine che sarà sempre possibile il ricorso alla procedura di conciliazione gestita dal Conciliatore BancarioFinanziario, cui la Banca aderisce, volta a porre fine alle controversie mediante il raggiungimento di un accordo fra le parti.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca stessa.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Divieto di opposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la Banca non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca, in presenza di tale clausola, potrà rifiutare l'esecuzione della disposizione e resteranno a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese – I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi – La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro.

Approvazione dell'estratto conto –

L'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca con cadenza trimestrale salvo che sia diversamente richiesto, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Codice Civile.

Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti.

Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal cliente che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con il regolare utilizzo di strumenti elettronici, gli addebiti in conto verranno eseguiti in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature medesime.

Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a cinque giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto per l'apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. La chiusura del conto comporta il blocco immediato delle carte di credito e debito allo stesso collegate, fermo restando le ragioni della Banca per gli utilizzi non ancora regolati. La effettiva chiusura del rapporto avverrà entro i 10 gg. lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione di recesso.

Legenda

Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Tasso debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso creditore: corrispettivo riconosciuto dalla banca al cliente per il deposito di mezzi finanziari concessi da quest'ultimo alla banca stessa.

Il Tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione.

Tasso di mora: Tasso al quale sono calcolati gli interessi dovuti alla banca in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca sulla massima esposizione raggiunta dal cliente nel periodo assunto come termine per la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi debitori.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Valute sui versamenti: Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni fissi utili per il calcolo degli interessi.

Valute sui prelevamenti: Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi

Disponibilità delle somme accreditate: Termini da cui decorre la disponibilità della somma versata - salvo casi di forza maggiore- espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento

Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio): Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese di liquidazione periodica: Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio periodico (trimestrale) degli interessi creditori e/o debitori.

Spesa singola operazione: Spese per ogni scrittura effettuata sul c/c.

Spese di estinzione c/c: Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c.

Spese di documentazione: Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.

Giustificato motivo: non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di “*comprovabile effetto sul rapporto bancario*” (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

La Direzione